

Edizione di venerdì 3 ottobre 2014

AGEVOLAZIONI

[Rent to buy e agevolazioni fiscali: come gestirle](#)

di Maurizio Tozzi

ACCERTAMENTO

[La scientificità degli studi di settore](#)

di Giampiero Guarnerio, Giovanni Valcarenghi

IMU E TRIBUTI LOCALI

[Locazione temporanea: TASI a carico del solo proprietario](#)

di Fabio Garrini

REDDITO IMPRESA E IRAP

[Costi black list e convenzioni contro le doppie imposizioni](#)

di Fabio Landuzzi

DICHIARAZIONI

[Scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni: quali possibilità per il contribuente?](#)

di Luca Mambrin

VIAGGI E TEMPO LIBERO

[Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico](#)

di Andrea Valiotto

AGEVOLAZIONI

Rent to buy e agevolazioni fiscali: come gestirle

di Maurizio Tozzi

L'avvento del **rent to buy** è destinato a far discutere e molto.

Non è questa la sede per analizzare la configurazione civilistica dell'operazione e nemmeno è intendimento soffermarsi sulle principali problematiche fiscali di cui la dottrina si è già ampiamente occupata.

Il legislatore si è preoccupato soprattutto di configurare l'operazione sul fronte contrattuale, mentre sul lato tributario dovrebbero anzitutto valere le conclusioni raggiunte in una risposta dell'Agenzia delle Entrate resa il

13 febbraio 2014 in uno specifico interpello avanzato dall'ODCEC di Monza, pur se ancora non formalizzate in un documento di prassi ufficiale.

Le problematiche fiscali principali sono note e attengono alla esatta configurazione dell'operazione sul fronte delle imposte dirette e indirette e soprattutto all'eliminazione di eventuali duplicazione delle imposte.

La strada sembra essere quella di dare autonomia contrattuale alle due fattispecie, ossia alla **locazione** in primo luogo (con dunque tassazione delle locazioni percepite e relativa applicazione del regime IVA), ed alla

cessione opzionale in un secondo momento (con rilevazione del componente reddituale in capo al cedente quale differenza tra prezzo di cessione e canoni anticipati e gestione dell'IVA, magari mediante apposite variazioni per determinare la corretta aliquota applicabile, come nelle ipotesi di "prima casa": il problema, infatti, è ricondurre l'aliquota del 10% riferita ai canoni/anticipi a quella del 4%).

L'aspetto su cui invece finora ancora non si registrano commenti riguarda la fruizione delle agevolazioni

fiscali. Entrano in gioco in particolare le **detrazioni previste negli articoli 15, 16 e 16-bis del Tuir**.

Quanto all'articolo 15 è evidente che il primo beneficio da considerare è quello della detrazione

per gli interessi corrisposti per il mutuo destinato all'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. Il locatario che dovesse esercitare l'opzione di acquisto, infatti, nel dover corrispondere il prezzo di riscatto probabilmente avrà necessità di contrarre un mutuo

per trovare la liquidità necessaria al pagamento. Non dovrebbe esserci alcun dubbio circa la possibilità di fruizione del beneficio fiscale nel rispetto dei vincoli normativi dell'articolo 15 del Tuir. In effetti, l'acquisto dell'immobile si concretizza al momento in cui il locatario esercita l'opzione. Sarà pertanto da tale data che si dovrà **verificare** il periodo temporale dell'anno antecedente e dell'anno successivo alla data di acquisto per contrarre il mutuo. Il requisito dell'abitazione principale che, secondo la norma deve essere rispettato entro un anno dall'acquisto, invece, sarà implicitamente assolto, posto che il locatario già risiederà nell'immobile.

Più problematica appare la determinazione

dell'importo della detrazione fruibile. È noto infatti che serve rispettare un rapporto tra il costo d'acquisto indicato nel rogito e mutuo contratto. Poiché le locazioni anticipate rappresentano un'anticipazione di parte del prezzo di acquisto, sarà necessario comprendere se, posto 150 il costo d'acquisto al netto dei canoni già corrisposti pari a 60, un eventuale mutuo di 200 dia diritto ad una detrazione piena (rapporto tra prezzo al lordo – pari a 210 – e mutuo di 200), ovvero ad una detrazione del 75% (rapporto tra 150 e 200).

Fintanto che non si perfeziona l'acquisto il locatario può ottenere altri benefici: egli infatti avrà diritto alle

detrazioni per la locazione dell'immobile destinato ad abitazione principale di cui all'articolo 16 del Tuir.

In effetti, nella prima fase del

rent to buy, si configura un contratto di locazione e pertanto l'agevolazione non può essere negata, sempre nel rispetto delle condizioni previste dalla norma e con le diverse differenziazioni,

in primis quelle riferite ai lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per motivi di lavoro.

Più problematica appare, invece, l'applicazione dell'agevolazione riferita alle spese sostenute per

l'intermediazione nell'acquisto dell'immobile prima casa. A ben vedere, se l'intermediario effettua la sua prestazione nel 2015, la concretizzazione dell'acquisto potrebbe avversi a distanza di anni, magari nel 2020. L'Agenzia delle entrate ha asserito che il beneficio fiscale spetta se l'immobile è destinato ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. Di sicuro tale requisito è rispettato, atteso che il locatario adibisce l'immobile ad abitazione principale prima dell'acquisto, ma il vero problema è che al momento dell'intermediazione sussiste solo un diritto opzionale all'acquisto, rispetto al quale

non si ha certezza che lo stesso sia esercitato. Pertanto appare difficile il riconoscimento di tale beneficio fiscale, pur se sarà necessario attendere un chiarimento ufficiale al riguardo.

Sul fronte degli interventi di

recupero del patrimonio edilizio e del risparmio energetico infine non ci sono dubbi:

l'agevolazione spetta anche al conduttore. Peraltro, in tali ipotesi egli conserverà sempre il

beneficio anche nel caso in cui non dovesse concretizzarsi l'acquisto, atteso che nel caso specifico del conduttore

La detrazione delle rate residue non muta al venir meno della disponibilità dell'immobile.

ACCERTAMENTO

La scientificità degli studi di settore

di Giampiero Guarnerio, Giovanni Valcarenghi

Capita, a volte, di **confrontarsi tra colleghi** sulle proprie esperienze professionali, interrogandosi se si trascura qualche riflessione, se si è preso un abbaglio, o altro ancora. Così nasce questa riflessione che ha per oggetto il risultato degli studi di settore per il comparto dei lavoratori autonomi: ci si arroventa, si approfondisce la materia e, sovente, si deve dichiarare la resa, alzando la bandiera bianca.

Il **tema** oggetto di discussione è quello degli **studi di settore** del comparto delle **libere professioni**.

Un cliente – **studio legale** – che ha conseguito compensi per € 2.429.221, spese per compensi a terzi per € 826.462, ed altri costi deducibili per € 883.662. Utile imponibile € 719.440.

Secondo lo studio WK04U, lo studio legale è “**non congruo**” per € 94.219 (tenendo conto dei correttivi anticrisi).

Incuriositi, si prova a **verificare** che succede **se i compensi fossero stati superiori** nell'esatta misura proposta dallo studio.

Si **aumentano i compensi** dichiarati per l'esatto importo pari alla non congruità prima segnalata e **si lancia nuovamente il calcolo**, aspettandosi ovviamente di ottenere un risultato di congruità, visto che nulla è variato sul lato costi e composizione degli altri parametri impiegati dalla procedura.

Inaspettatamente, il risultato del calcolo dello studio di settore continua ad essere di “**non congruità**”, stavolta per € 83.912.

Già questo insospettisce: se **la matematica non è un'opinione**, avendo adeguato ricavi conseguiti per quella stessa misura che lo studio considerava corretta, non dovrebbe sussistere alcuna incongruità.

Ma vabbè: può essere che l'algoritmo di calcolo si sia accorto che era soltanto **un tentativo “truffaldino”**.

Si **ripete il calcolo aggiungendo** ai precedenti € 94.219 gli **ulteriori € 83.912**, per complessivi 178.131. La faccenda si ripete, **risultando ancora una incongruità** per € 74.864.

Con un **calcolo iterativo** si prova a **cercare il “punto di pareggio”**, aumentando di volta in volta i ricavi “denunciati” per l’importo della non congruità di volta in volta segnalata.

Alla fine ci si imbatte in questi risultati:

Aumento rispetto al dichiarato	0	800.000	850.000	900.000
Compensi	2.429.611	3.229.611	3.279.611	3.329.611
Adeguamento richiesto	94.219	8.387	2.954	congruo

Dunque, secondo la procedura matematica dello studio di settore, dichiarando 2.429.611 viene proposto un adeguamento di 94.219.

Mantenendo la **medesima struttura di costi**, anche **aumentando i ricavi** di ben 800.000 euro, e cioè di oltre 10 volte in più della “incongruità” iniziale, **persiste una pretesa di adeguamento** di € 8.387. Pretesa che persiste per € 2.954 se i ricavi fossero stati 850.000 euro più alti del primo calcolo.

E bisogna giungere sino a 900.000 euro di maggiorazione per conseguire la “piena soddisfazione” della procedura.

Sorprendente? Ma non è tutto.

Ci si chiede **quale sarebbe stato il risultato** se il **cliente**, anziché dichiarare compensi per € 2.429.611 (e sottostare ad un adeguamento di € 77.817) **dichiarasse ben 300.000 euro in meno**, e cioè 2.129.611 di ricavi.

Normalmente ci si aspetterebbe una richiesta di adeguamento di $300.000 + 77.817 = 377.817$ euro.

E, invece, l’adeguamento richiesto è di soli € 111.734.

La conclusione, intuitiva, è sbalorditiva: **a parità di costi, più bassi sono i compensi denunciati più basso è il compenso che “soddisfa il fisco”**.

Talché **se il contribuente dichiara i compensi reali** di € 2.429.611 **finisce nella “lista nera”** perché non congruo. Invece, **se il contribuente bara** e dichiara 2.129.611, ma **poi si adegua alla richiesta dello studio** di settore, **paga imposte su € 2.260.611**, cioè **su un importo più basso del dato reale** con un risparmio di tasse di circa € 80.000, ma con la patente della correttezza.

Dunque, il risultato di questa operazione è lasciato alla pura onestà del cliente.

Se è onesto, dichiarerà i compensi reali, pagando le relative imposte, e fronteggerà un accertamento ingiusto dall'esito incerto.

Se è disonesto, dichiara 300.000 euro in meno, si adegua per 111.734, risparmia le tasse (e i contributi) su un corrispondente valore imponibile di 188.266, ed avrà la “patente” di congruità e coerenza.

Ma non ci avevano detto che gli **studi di settore** sono connotati da un **elevato grado di scientificità?**

Chiudiamo allora il nostro confronto **felici di avere raggiunto una conclusione**, certamente non tecnica ma piuttosto **filosofica: è bene non porsi certe domande** ed evitare di investire tempo in certi confronti!

IMU E TRIBUTI LOCALI

Locazione temporanea: TASI a carico del solo proprietario

di Fabio Garrini

Già più volte in passato sulle pagine di Euroconference NEWS abbiamo avuto modo di intrattenerci nel commentare la cervellotica disposizione che obbliga a **ripartire** il carico del **tributo sui servizi** tra possessore e detentore, secondo la misura prescelta dal Comune.

Fa però

eccezione a tale regola il caso di locazione per breve periodo: il comma 673 delle Legge di stabilità 2014, infatti, prevede che, in caso di **detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare**, la TASI è dovuta **soltanto dal possessore** dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. Conseguentemente, per tale immobile **l'inquilino** non sarà chiamato a dover **pagare alcunché**.

Si tratta di una regola di buonsenso che evita di far versare la TASI a colui che prende in **locazione immobili per breve periodo** (ad esempio la casa per le vacanze), evitando per l'inquilino un **aggravio** amministrativo **poco ragionevole** in relazione ad utilizzi di breve durata. Adempimento che, occorre aggiungere, in molti casi avrebbe portato a somme dovute talmente modeste da rimanere **al di sotto del minimo di versamento**; quindi, l'aggravio oltre che poco ragionevole, sarebbe divenuto anche totalmente **inutile**.

Va, comunque, osservato come tale definizione potrebbe generare **qualche perplessità applicativa**: la norma fa infatti riferimento a "*detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare*". Questo significa che tale regola trova applicazione non tanto per i contratti che durano meno di sei mesi, ma, vista la formulazione letterale, essa esplica efficacia **più in generale se il contratto dura meno di sei mesi in relazione a ciascun periodo d'imposta**: questo anche se il contratto complessivamente considerato presenta una durata molto più lunga.

Quindi, sposando tale interpretazione che pare la più rispondente al tenore letterale della norma,

l'onere sarà interamente a carico del proprietario in queste diverse situazioni:

- contratto di locazione iniziato 1 maggio 2006 e **cessato il 30 aprile 2014**: poiché la cessazione è avvenuta entro 6 mesi dall'inizio del periodo d'imposta (quindi prima del 30 giugno), per il 2014 il tributo sarà interamente corrisposto dal possessore;
- contratto di locazione 4+4 **sottoscritto in data 1 ottobre 2014**: poiché ha avuto inizio entro i 6 mesi dalla fine del periodo d'imposta (quindi successivamente al 1 luglio 2014), l'inquilino per il 2014 non dovrà corrispondere nulla a titolo di TASI;
- allo stesso modo pare di dover concludere per l'integrale soggettività passiva in capo al locatore anche nel caso **di più contratti sul medesimo immobile, che, presi singolarmente, sono tutti di durata inferiore ai 6 mesi**. La norma si riferisce alla "detenzione temporanea", usando il singolare, quindi viene da concludere che l'arco temporale semestrale va verificato in relazione al singolo contratto.

Queste posizioni meriterebbero una **conferma ufficiale**, anche alla luce del fatto che si tratta di situazioni tutt'altro che remote vista **l'instabilità che caratterizza molti contratti di locazione.**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Costi black list e convenzioni contro le doppie imposizioni

di Fabio Landuzzi

Ai sensi dell'art.110, comma 10, del Tuir, i **costi derivanti da operazioni intercorse** con soggetti residenti e fiscalmente domiciliati in **Stati black list** sono **indeducibili a meno che**, alternativamente, venga fornita una delle **circostanze esimenti** previste, ovvero: la prova che l'impresa estera svolge prevalentemente **un'attività commerciale effettiva**; oppure, la prova che le operazioni compiute rispondono ad un **effettivo interesse economico** ed hanno trovato **concerta esecuzione**.

Questa norma presenta però un apparente, e vedremo non solo tale, **conflitto con la clausola di non discriminazione** (art.24, par.5, Convenzione Modello Ocse) che è contenuta nelle **convenzioni contro le doppie imposizioni** stipulate dall'Italia con alcuni Stati inclusi nella Black list secondo la quale i **requisiti per la deducibilità dei costi non possono essere più onerosi** quando il soggetto che riceve il pagamento è un residente dell'altro Stato contraente. In altri termini, i costi sostenuti per operazioni compiute fra soggetti residenti negli Stati contraenti devono soggiacere alle **stesse condizioni** che sarebbero applicate se la transazione avvenisse fra soggetti dello stesso Stato.

Il tema è stato anche oggetto di una **sentenza della Commissione Tributaria di Milano del 13 dicembre 2012 n. 294** la quale ha effettivamente riconosciuto, in un caso che vedeva coinvolta una società italiana per operazioni intercorse con imprese residenti in Svizzera, in Malesia ed a Singapore, la **supremazia della norma convenzionale rispetto a quella nazionale**, ed ha quindi ritenuto pienamente deducibili i costi in questione.

Va osservato che l'attenzione posta dal Legislatore italiano al tema dei costi Black list ha radici lontane, a partire dalla **Legge n.413/91**, limitatamente ai rapporti infragruppo, e poi allargata in seguito con la **Legge n.342/2000**.

L'aspetto temporale è importante in quanto nelle **Convenzioni stipulate dall'Italia dopo il 1991** la clausola di non discriminazione ha previsto **una deroga specifica** diretta a consentire l'applicazione di quelle norme interne che sono volte

a impedire l'evasione e l'elusione fiscale. Le

Convenzioni contro le doppie imposizioni con Stati Black list stipulate dopo il 1991 e che contengono queste deroghe sono quelle con il Libano, l'

Oman e gli

Emirati Arabi Uniti. Per questi Stati, quindi, si può ritenere che non sussista un pieno conflitto della norma interna di cui all'art.110, co.10, del Tuir, con la clausola di non discriminazione contenuta nella Convenzione contro le doppie imposizioni.

Diversamente, per gli

Stati con i quali il Trattato contro le doppie imposizioni è anteriore al 1991, il tema del conflitto fra la norma nazionale e quella sovranazionale si pone in pieno; si tratta dei casi delle

Filippine, della

Malesia, della

Svizzera, delle

Mauritius, di

Singapore e dell'

Ecuador, le cui Convenzioni non contengono analoghe deroghe esplicite al divieto di non discriminazione.

Per le operazioni con imprese residenti in tali Stati, è quindi ragionevole interrogarsi se esista un oggettivo conflitto fra le due norme, ovvero se l'art.110, co.10, del Tuir imponga condizioni più onerose per la deduzione fiscale dei costi rispetto a quelle che sarebbero altrimenti previste se la stessa transazione fosse eseguita fra imprese italiane.

Difficilmente può darsi una risposta non affermativa a questo interrogativo, dato che le condizioni imposte dal citato art.110

vanno ben oltre l'usuale principio di inerzia che è condizione generale e comune per la deduzione dei costi nel reddito d'impresa. In considerazione della prevalenza delle norme convenzionali rispetto a quelle nazionali in forza del

"principio di specialità" può quindi obiettivamente concludersi che nella parte in cui il D.M. 23 gennaio 2002 include nell'elenco di Stati Black list anche alcuni (quelli citati) con cui è in vigore una

Convenzione contenente senza deroghe la clausola di non discriminazione, lo stesso si pone in contrasto con la norma convenzionale nei confronti della quale lo stesso deve soccombere.

Logica conclusione di questa posizione,

se verrà confermata dalla giurisprudenza che se ne occuperà, è che gli obblighi, ivi inclusi quelli segnaletici, per tali operazioni con questi Stati Black list sarebbero da ritenersi inefficaci stante la illegittimità della fonte normativa.

DICHIARAZIONI

Scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni: quali possibilità per il contribuente?

di Luca Mambrin

Scaduti i termini di presentazione delle dichiarazioni, soffermiamoci sulle opportunità di “regolarizzazione” delle situazioni in cui la dichiarazione è stata **omessa** oppure, se trasmessa, deve essere **corretta**.

Si parla di **omessa presentazione** della dichiarazione quando:

- la **dichiarazione non è stata presentata**;
- la **dichiarazione è stata presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto al termine**: va ricordato come comunque in questo caso, sulla base di quanto previsto dall’ art. 2 del D.P.R. n. 322/98, la dichiarazione presentata oltre il termine dei 90 giorni costituisce titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate.

Ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. n. 471/97, **le sanzioni** applicabili alle fattispecie di omessa presentazione delle dichiarazioni dipendono se dalla stessa emerge o meno **un’imposta dovuta**: la sanzione infatti varierà da un minimo di € 258 un massimo di € 1.032 nel caso in cui **non sia dovuta imposta** (importi che possono essere aumentati fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili), mentre se dalla dichiarazione risulta un **debito d’imposta** la sanzione si applica in modo percentuale (**dal 120% al 240% dell’ammontare delle imposte non versate**, con un importo minimo di € 258).

Nelle fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione è **preclusa** la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Si parla invece di **tardiva presentazione** nel caso in cui **la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine ordinario**.

La dichiarazione, anche se

tardiva, viene considerata comunque **validamente presentata**, pertanto:

- se dalla **dichiarazione tardiva** non risulta dovuta alcuna imposta **la sanzione applicabile** varia da un **minimo di € 258 un massimo di € 1.032** (aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili);
- se dalla **dichiarazione tardiva** risulti un'imposta dovuta, allora, come precisato nella circolare n.23/E/1999 si aggiunge la **sanzione per l'eventuale omesso o carente pagamento delle imposte, punibile con la sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato.**

Le sanzioni in questione possono essere ridotte attraverso il ricorso **all'istituto del ravvedimento operoso** versando:

- **€ 25** (ossia ad 1/10 di € 258) per regolarizzare la tardiva presentazione;
- la **sanzione per sanare l'omesso versamento** (commisurato quindi all'imposta dovuta) pari:
 1. **allo 0,2% (1/10 del 2%)** dell'imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
 2. **al 3% (1/10 del 30%)** dell'imposta dovuta se il versamento avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
 3. **al 3,75% (1/8 del 30%)** dell'imposta dovuta se il versamento avviene oltre il 30° giorno dalla scadenza.

Nel caso invece in cui il contribuente, avendo validamente presentato la dichiarazione, si trovi nella situazione di
alla dichiarazione originariamente presentata, può presentare

Essendo trascorso il termine ordinario di presentazione del Modello Unico, l'unica possibilità è quella della presentazione di una dichiarazione integrativa.

I termini entro cui è possibile presentare una **dichiarazione integrativa** dipendono dal fatto che questa sia a favore del contribuente o a suo sfavore:

- nel caso infatti in cui le correzioni apportate abbiano determinato **un maggior debito o un minor credito** rispetto a quello evidenziato nella dichiarazione originaria e quindi sia a **sfavore** del contribuente, la **dichiarazione integrativa può essere presentata entro**

il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo (quindi entro il 30/09/2015), **ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso ovvero anche successivamente, ma entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione** (quindi per il modello Unico 2014 entro il 31/12/2018), senza però la **possibilità di ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso**;


- nel caso cui le correzioni apportate determino **un minor debito o un maggior credito** rispetto a quello evidenziato nella dichiarazione originaria, e quindi sia a **favore del contribuente**, la dichiarazione integrativa può essere presentata **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo** e gli eventuali **maggiori crediti** risultanti dalla dichiarazione integrativa possono essere **utilizzati in compensazione o chiesti a rimborso**.

Decorso tale termine non vi è più la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa, ma è percorribile soltanto la strada dell'
istanza di rimborso.

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



di Ben S. Bernanke

Il Saggiatore


prezzo – euro 16,00

pagine 176

L'autore non ha bisogno di presentazioni, si tratta del presidente del Board of Governors della Federal Reserve dal 2006 al febbraio 2014. Persona dell'anno 2009 per il .

In un momento di congiuntura economica negativa da cui non si riesce a uscire, è interessante scoprire come funziona una banca centrale, a quali principi orienta la sua politica monetaria, come sceglie se privilegiare il contenimento dell'inflazione o la piena occupazione, ma soprattutto come, in un contesto di crisi finanziaria, è possibile stimolare una crescita economica. Corpo centrale del libro è l'analisi del ruolo svolto dalla Fed nel salvare gli istituti *too big to fail*, le meno convenzionali politiche espansive, come l'acquisto di titoli su larga scala. Una lettura utile per meglio comprendere le politiche della Bce.

Il capitale nel XXI secolo



di Thomas Piketty

Bompiani

prezzo – euro 22,00

pagine 950

Thomas Piketty è un economista francese direttore della École des hautes études en sciences sociales (EHESS).

Il suo libro analizza le dinamiche che guidano l'accumulo e la distribuzione del capitale, le relative conseguenze sull'ineguaglianza, sulla concentrazione della ricchezza e sulle prospettive della crescita economica. Piketty analizza i dati relativi a ben venti paesi, risalendo fino al XVIII secolo, per scoprire i percorsi che hanno condotto alla realtà socioeconomica di oggi. In senso critico rispetto ai dati analizzati da Piketty si è posto Chris Giles, caporedattore economico del Financial Times. Piketty mostra come la moderna crescita economica e la diffusione del sapere ci abbiano permesso di evitare le diseguaglianze su scala apocalittica secondo le profezie di Karl Marx. L'autore evidenzia come la tendenza a tornare sul capitale per gonfiare l'indice di crescita economica, minaccia di creare ulteriori diseguaglianze.

L'ora di lezione – Per un'erotica dell'insegnamento



di Massimo Recalcati

Einaudi

prezzo – euro 14,00

pagine 162

Tutti noi siamo educatori, nella vita privata come sul lavoro e per questo, dobbiamo porci come esempio per le persone che ci guardano e che a volte ci prendono come modelli da seguire ed eroi. Massimo Recalcati in questo libro riflette su cosa significa essere insegnanti in una società senza padri e senza maestri, svelandoci come un bravo insegnante sia colui che sa fare esistere nuovi mondi, che sa fare del sapere un oggetto del desiderio in grado di mettere in moto la vita e di allargarne l'orizzonte. È il piccolo miracolo che può avvenire nell'ora di lezione: l'oggetto del sapere si trasforma in un oggetto erotico, il libro in un corpo. Un utile lettura per cercare di appassionare le persone con cui ci relazioniamo al lavoro e allo studio.

Eia eia alalà – Controstoria del fascismo



di Giampaolo Pansa


Rizzoli

prezzo- 19,90

pagine 375

L'autore non ha bisogno di presentazioni. Il titolo del libro per chi non lo sapesse richiama la divinità della mitologia greca, Alalà, personificazione del grido di battaglia degli opliti. Il termine fu ripreso dal sommo Vate Gabriele D'Annunzio per coniare il grido di esultanza degli aviatori italiani che parteciparono all'incursione aerea su Pola del 9 agosto 1917, durante la Prima guerra mondiale e infine, diventò usuale durante il periodo fascista. Il racconto inizia con la lotta di classe esplosa tra il 1919 e il 1922, guidata dai socialisti e sconfitta dall'inevitabile reazione della borghesia. Pansa accompagna il protagonista nello scorrere degli anni e nella sfiducia crescente verso il regime. Eia eia alalà è anche l'affresco di un'Italia che assomiglia non poco a quella di oggi: distratta, egoista e forse pronta ad accettare nuove tragedie.

I Maigret 5



di Georges Simenon

Adelphi

Prezzo – 16,90 euro

pagine 709

Georges Simenon non ha bisogno di presentazioni. Insieme ad Agatha Christie rappresenta il gotha del giallo. Adelphi presenta il quinto numero della raccolta di episodi dell'invincibile ispettore Maigret.

La casa del giudice è ambientata in Vandea, a Luçon, dove, a causa di non meglio precisati problemi politici nel suo dipartimento, Maigret viene assegnato. Qui viene contattato da Adine Hulot che afferma di avere visto un cadavere sul pavimento della camera da letto della casa del giudice Forlacroix ...


In Cécile è morta Maigret indaga sul duplice omicidio di Cécile Pardon, una ragazza bruttina e insignificante e della vecchia zia inferma che abita nello stesso palazzo della nipote. Maigret scopre come i due delitti non siano stati commessi dalla stessa persona...

Firmato Picpus è ambientato a Parigi e tutto inizia in un torrido pomeriggio d'agosto, quando Mascouvin, modesto impiegato di un'agenzia immobiliare, si presenta al commissariato per avvertire di aver casualmente letto in un bar un messaggio, rimasto impresso su una carta assorbente, in cui un tale che si firma Picpus annuncia l'omicidio di una chiromante ...

Félicie è incentrato sull'uccisione di Jules Lepie, alias "Gambadilegno", tutto sembra portare a Félicie, la cameriera-governante del vecchio Lapie, una ragazza di 24 anni insieme candida e smaliziata, testarda e illusa, ma che a Maigret in fondo è simpatica ma ...

In L'ispettore Cadavre Maigret indaga, a titolo privato, a Saint-Aubin-les-Marais, villaggio immaginario in Vandea. Sull'omicidio di Albert Retailleau indaga anche un altro poliziotto, l'ispettore Cavre, che aveva lavorato per vent'anni con Maigret ...

Madame Mallory e il piccolo chef indiano



di Richard C. Morais

Neri Pozza

Prezzo – 16 euro

Pagine 272

“Il primo romanzo dai tempi di Zola nel quale è il cibo a farla da padrone”, parola del grande Anthony Bourdain. Morais parla di cucina e di cibo raccontando la storia di Hassan Haji, secondogenito di sei figli, nato sopra il ristorante di suo nonno a Bombay. Quando l’intera famiglia Haji si trasferisce prima a Londra e poi a Lumière, nel cuore della Francia, Hassan, prende il posto della nonna ai fornelli. Il purtroppo ha di fronte un albergo a diverse stelle, Le Saule Pleureur, la cui proprietaria è una certa Madame Mallory.